

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere erede degli originari intestatari di sette buoni fruttiferi postali serie "Q/P", portati all'incasso nel 2017 con procura speciale conferita dalla madre. Lamenta, inoltre, che al momento del rimborso del buono sarebbero stati liquidati interessi in misura inferiore a quella spettante secondo le condizioni stampate sul retro del titolo per il periodo successivo al 20° anno.

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso delle differenze di rendimento riscontrate per ciascun buono, pari all'importo complessivo di € 20.822,25 oltre interessi legali e spese difensive.

A sostegno delle sue argomentazioni richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3691/20.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale:

- che la domanda sarebbe inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ovvero non ricevibile in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009. Infatti, sulla competenza temporale, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'Arbitro Bancario, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia;
- il ricorso sarebbe altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia di codesto Arbitro Bancario. I titoli di risparmio, oggetto del ricorso in parola,

sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. I BPF sarebbero, infatti, prodotti finanziari emessi dal suddetto Ente pubblico per i quali l'ABF non sarebbe competente. Inoltre, tra le attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito si esprime nei seguenti termini:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;
- nel caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato DM, apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";
- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito, di rigettare il ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente contesta la ricostruzione operata dall'intermediario sull'incompetenza dell'Arbitro. Nel merito delle contestazioni evidenzia che la Corte di Cassazione (cfr sentenza n. 13979/07) ha concluso per l'applicabilità delle condizioni economiche riportate sul buono in presenza di un contrasto con le indicazioni riportate nel decreto di emissione della serie di appartenenza già in vigore al momento dell'emissione. In linea anche il Tribunale di Asti (ordinanza n. 2734/20).

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei BFP sottoscritti.

Ciò posto, si analizzano le questioni pregiudiziali e si rileva quanto segue:

- in riferimento all'incompetenza *ratione temporis*, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi non ha ad oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (ex multis, decisione Collegio di Milano n. 478 del 28 gennaio 2014);
- in riferimento all'incompetenza *ratione materiae*, si considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; inoltre, in presenza di una variegata e frammentaria normativa

speciale disciplinante la materia e in un'ottica di effettività della tutela del cliente, l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Pertanto, si procede all'analisi nel merito, partendo dall'analisi documentale. Ebbene, si evince su 7 dei BFP l'indicazione a mezzo timbro della serie di appartenenza, con la tabella dei tassi riportata sul retro, unitamente al timbro integrativo previsto per i soli buoni della serie Q/P.

Su 3 BFP, poi, si evince la cointestazione con un terzo non intervenuto nel presente procedimento, circostanza che comunque non inficia in alcun modo, atteso che i medesimi titoli presentano la clausola P.F.R.

I 7 BFP sono appartenenti alla serie "Q/P", istituita con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986; i relativi rendimenti, come previsti dal D.M. dal 1° al 20° anno sono in regime di capitalizzazione annua composta e dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BFP usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice quindi, per i titoli summenzionati in ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

L'intermediario ha effettivamente utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni (peraltro in alcuni casi di scarsa leggibilità) nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, come pure non dispone alcunchè in merito il D.M. stesso.

Ebbene, va ricordato l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, dove è stato espresso il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli."*

Pertanto il Coordinamento ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO